

**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
**PRIMA CIVILE**

Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi,

a scioglimento della riserva assunta

Letti gli atti e i documenti di causa e sentite le parti in contraddittorio

Conferma la nomina del CTU nella persona del dott. \_\_\_\_\_ di cui all'ordinanza del 31.03.2020 non ravvisando incompatibilità e formula i seguenti quesiti:

*“Letti gli atti e i documenti di causa ed in particolare i documenti prodotti in udienza o depositati prima della scadenza del termine per le preclusioni istruttorie, nonché i documenti oggetto dell'ordine di esibizione e l'ulteriore documentazione, anche non prodotta in causa, che riterrà utile e che le parti concordemente gli consentiranno di esaminare ex art. 198, 2° comma, c.p.c;*

*Il CTU dovrà in particolare – sulla base dei soli rapporti rapporti oggetto di causa - ricostruire i rapporti intercorsi tra la banca e il correntista e rideterminare il saldo del **c/c 11890 aperto in data 22.02.2011, ed attualmente in essere con numerazione n. 21890**, per cui è causa, e conseguentemente l'eventuale importo da restituire o dovuto dal correntista sulla base dei seguenti criteri:*

*1. In presenza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge antiusura – accerti il CTU : - se il tasso di interesse applicato al rapporto sia usurario, con riferimento all'entità del tasso soglia al momento della pattuizione; - in caso positivo provveda alla depurazione del saldo debitore di tutti gli interessi applicati; nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura il consulente dovrà considerare qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, come testualmente disposto dall'art. 2 L.108/1996;*

*2. In mancanza di espressa pattuizione scritta dell'interesse superiore alla misura legale, gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati in base all'art. 117 comma 7° T.U.B., con la precisazione che dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca (erogazione di prestiti, concessioni di finanziamenti) e*

*passive quelle a debito sempre della banca, e con l'ulteriore precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;*

*3. Nell'eseguire i conteggi sopra individuati, per il periodo di svolgimento del rapporto fino al 30.06.2000, provveda il CTU ad eliminare ogni forma di capitalizzazione trimestrale; a decorrere dal 1 luglio 2000, stante quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, applichi la capitalizzazione ove risulti in atti l'adeguamento alla disposizioni della delibera medesima mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000, seguita da opportuna notizia per iscritto al cliente entro il 30.12.2000, solo nell'ipotesi in cui tale nuova condizione non comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, tenuto conto del pregresso andamento del rapporto di conto corrente; nel caso in cui invece l'applicazione della nuova condizione abbia comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e la clausola non sia stata approvata per iscritto, provveda ad espungere del tutto la capitalizzazione;*

*4. Accerti e descriva il CTU le modalità di applicazione e computo della commissione di massimo scoperto e proceda il CTU a depurare il saldo debitore, eliminando la commissione ed i relativi interessi solo se manca una pattuizione scritta ed in particolare: a) per il periodo antecedente l'adeguamento ex lege del contratto all'art. 2 bis D.l. n.185/2008 convertito con L. n.2/2009 (centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in mancanza di una pattuizione scritta delle csm proceda il CTU a depurare il saldo debitore, eliminando la commissione di massimo scoperto ed i relativi interessi; b) per il periodo successivo, applichi la commissione di massimo scoperto soltanto se prevista pattiziamente e se il saldo del correntista risulti a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni; in ogni caso la commissione di massimo scoperto non va applicata a fronte di utilizzi in assenza di fido; eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi, prevista da ulteriori clausole, vanno calcolate limitatamente al periodo successivo all'adeguamento ex lege del contratto all'art. 2 bis D.l. n.185/2008 convertito con L. n.2/2009 soltanto se le clausole in questione sono conformi al disposto del citato art. 2 bis comma primo (così come modificato dall'art. 2 D.l. n.78/2009); riferisca altresì se sia intervenuta la comunicazione – entro il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della Legge 2/2009 - della variazione imposta dalla legge 2/2009 eventuali disposizioni contenute nella nuova normativa e più favorevoli per il cliente non saranno a quest'ultimo applicabili); descriva il consulente in maniera dettagliata le modalità secondo cui l'istituto di credito ha applicato le commissioni o oneri collegati alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, indicando ogni modifica intervenuta nel corso del rapporto e le date in cui sono intervenuti i singoli addebiti a tale titolo nonché il loro ammontare; specifichi se le condizioni*

*applicate a tale titolo abbiano determinato un peggioramento delle condizioni applicate in precedenza, provveda, comunque, ad effettuare un conteggio separato contenente la decurtazione degli importi addebitati a tale titolo e dei relativi interessi;*

*5. Verifichi il CTU i criteri seguiti per il calcolo delle valute, precisando se essi sono conformi alle previsioni negoziali; in caso di esito negativo, dovrà eliminare la riscontrata difformità;*

*6. Tenga conto il CTU delle spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche, solo se previste nel contratto;*

*7. Verifichi il CTU se nel corso del rapporto si siano verificate modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sfavorevoli per il correntista – in particolare Commissione c.d. omnicomprensiva, Commissione Disponibilità Fondi e Commissione Istruttoria Veloce - e se tali modifiche siano state comunicate secondo le modalità indicate nell'art. 118 T.U.B., nella formulazione applicabile ratione temporis nel corso del rapporto, provvedendo in caso di mancata comunicazione a non considerarle nelle operazioni di ricalcolo;*

*8. Verifichi il CTU l'esistenza di versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto che presentino carattere di pagamento in quanto eseguiti su un conto passivo – scoperto (ovverosia cui non accede alcuna apertura di credito) o anche destinati a coprire un passivo eccedente il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi della documentazione in atti) e indichi quali poste di indebito siano coperte da prescrizione, distinguendo a tal fine tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, secondo quanto indicato da Cass. SS UU n.24418/2010. Solo per i versamenti solutori eseguiti anteriormente al decennio dall'istanza di ripetizione dell'indebito, secondo l'accezione innanzi delineata, si dovrà ritenere compiuta la prescrizione. “*

*Inoltre per quanto riguarda il contratto di **prestito finanziario n. 004-151554 stipulato in data 02.03.2011** il consulente dovrà:*

*a) descrivere il meccanismo previsto dal contratto oggetto di causa per il computo del capitale e degli interessi;*

*b) accertare in riferimento alla L.108/1996 ed alle ultime interpretazioni in materia delle SSUU della Corte di Cassazione:*

*-se il tasso d'interesse contrattuale –TEG superava al tempo della sua pattuizione il tasso soglia usurario , con riferimento all'entità del tasso anti-usura al momento della pattuizione ; per tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale considerando qualsiasi commissione , remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito , escluse quelle per imposte e tasse , come testualmente disposto dall'art.2 ,L. 108/1996 , senza operare alcuna sommatoria con il tasso di mora;*

*-nel caso in cui la verifica abbia avuto esito positivo proceda ad espungere ogni onere legato all'erogazione del credito ricalcolando il nuovo piano di ammortamento evidenziando altresì quanto sino ad ora corrisposto in termini di capitale ed interessi e rideterminando pertanto quanto ancora deve versare al netto di quanto versato;*

*-nel caso in cui la verifica che precede abbia avuto esito negativo, verifichi se il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti-usura al tempo della conclusione dei contratti; in tal caso proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo d'interessi di mora.*

*Dispone altresì che il CTU nell'accertamento della usura pattizia applicherà le Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e con specifico riferimento al tasso di mora si atterrà ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ai "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura della Banca d'Italia del 03/07/2013"*

*c) accertare se il costo complessivo (TEG) promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante, tanto computando quanto escludendo nel TEG la remunerazione pattuita per l'estinzione anticipata all'art. 16 (in questo secondo caso, dunque, rispettando il principio di simmetria tra TEG e TEGM), nello scenario potenzialmente verificabile ex contractu in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula e la data del 05.04.2011, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale, effettuando l'esame del TEG anche in date intermedie nel periodo considerato. In caso di accertato supero del TSU, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti scomputando tutte le somme pagate a titolo diverso dalla restituzione del capitale, con la sola esclusione di imposte e tasse".*

Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del **20.01.2021**, ore 11:45.

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Ancona, 4 novembre 2020

Il Giudice on.  
dott. Claudio Cicconi  
(atto sottoscritto digitalmente)